



Università degli Studi di Firenze

Area Risorse Umane
Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico- Amministrativo
e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici

Prot. n. ...13964.....pos.

Firenze ...23 febbraio 2009.....

Allegati

Ai Presidi della Facoltà di

Lettere e Filosofia

Economia

Scienze Politiche

Scienze della Formazione

**Al Presidente del
Centro Linguistico di Ateneo**

**Al Direttore Tecnico del
Centro Linguistico di Ateneo**

Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici

- LORO SEDI -

CIRCOLARE n. 4 del 23 febbraio 2009

Oggetto: "Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti ai Collaboratori ed Esperti linguistici ex art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001" – Decreto Rettorale n. 292 del 16 febbraio 2009 (prot. n. 11750/09).

Con la presente, si informa che con Decreto Rettorale n. 292 del 16 febbraio 2009 (prot. n. 11750/09) è stato emanato il "Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti ai Collaboratori ed esperti linguistici ex art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001" — pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze n. 2 del 19.02.2009 e sul sito internet dell'Università all'indirizzo: <http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2344.html>.

Di seguito si intendono fornire indicazioni in ordine ad alcuni aspetti particolarmente rilevanti rinviando, per tutto quanto non espressamente trattato, al regolamento.



Finalità ed ambito di applicazione (art. 1)

I destinatari della disciplina del presente regolamento sono i collaboratori ed esperti linguistici a tempo pieno determinato ed indeterminato.

Sono quindi esclusi i collaboratori ed esperti linguistici con rapporto di lavoro a part-time con prestazione lavorativa pari al 50% di quella a tempo pieno, di cui all'art. 4 lett. a) del vigente contratto integrativo di Ateneo (siglato il 17.10.2007), ai quali è consentito – previa motivata comunicazione - l'esercizio di altre prestazioni di lavoro, anche in via continuativa, purchè non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali della stessa amministrazione, o comunque non si pongano in conflitto di interessi con dette attività (art. 53 D. L.vo n. 165/2001, legge n. 662/1996 ed art. 13, comma 3, contratto integrativo di Ateneo).

Attività incompatibili (art. 2)

L'art. 2 del Regolamento disciplina le attività extra – impiego incompatibili con il ruolo di collaboratore ed esperto linguistico.

In particolare, si evidenziano le disposizioni previste alle lettere h) ed i) del comma 2 di detto articolo inerenti il divieto di assumere incarichi per conto di società, associazioni, consorzi, etc. qualora detti soggetti abbiano rapporti commerciali o di collaborazione a titolo oneroso con una o più strutture dell'Ateneo. Ciò al fine di esplicitare le ipotesi di conflitto di interessi e di "interferenza con i compiti istituzionali" relative al rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'Ateneo, ai sensi dell'art. 1, comma 58, L. n. 662/1996.

Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 2 lett. e) si fa presente che l'esercizio dell'impresa agricola è consentito esclusivamente qualora ciò non avvenga a titolo principale o in qualità di coltivatore diretto.

In ordine al comma 2 lett. g) relativamente all'assunzione di cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, si precisa che tale incompatibilità consiste nell'assunzione di cariche che, a seconda del tipo di società, presuppongono l'esercizio della rappresentanza o amministrazione di società e/o l'esercizio di attività in nome e per conto della stessa.

Di conseguenza, se è consentita l'assunzione della qualifica di socio di una società di capitali, per quanto riguarda le società di persone è consentita unicamente la partecipazione ad una società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante, non essendo connessa a tale carica alcuna assunzione di responsabilità, rappresentando la stessa semplice apporto di capitale.



Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione (Art. 3)

Relativamente all'art. 3, comma 1, lett. f) inerente gli incarichi per i quali il collaboratore ed esperto linguistico è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo si precisa che sono compresi in questa ipotesi anche i mandati svolti ai sensi dell'art. 79 D. L.vo 267/2000 in materia di ordinamento degli enti locali, per i quali detto personale ha diritto di usufruire di appositi permessi, retribuiti e non retribuiti, con la precisazione che l'attività ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente da produrre alla struttura di afferenza ed all'Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico – Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici - Area Risorse Umane.

Lo stesso vale per quanto riguarda gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai collaboratori ed esperti linguistici distaccati presso le stesse od in aspettativa non retribuita di cui alla lett. g), che pur non necessitando di autorizzazione, dovranno essere prontamente documentati e comunicati alla struttura di appartenenza ed all'Ufficio Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro - Area Risorse Umane.

Relativamente al comma 1 lett. i) inerente la partecipazione a società di persone e di capitali, senza assunzione di cariche sociali, si evidenzia che il mero acquisto di azioni e/o titoli obbligazionari non comporta né obbligo di comunicazione né, tantomeno, richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento in esame.

Attività soggette ad autorizzazione (Art. 4)

Si precisa che nell'ambito dell'art. 4, comma 2, lett. c) inerente gli incarichi di docenza, rientrano anche gli incarichi di docenza universitaria.

In particolare, si fa presente che l'art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 8 luglio 2008 ha previsto espressamente che detti incarichi, gratuiti o retribuiti, possano essere conferiti anche ai lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del DPR 382/80 e ai collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge 236/95, qualora ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure selettive individuate dallo stesso decreto.

Rimane comunque ferma la necessità di chiedere la preventiva autorizzazione ex art. 53 D. L.vo n. 165/2001 nel caso di incarichi retribuiti.

Inoltre, si rammenta che la partecipazione dei collaboratori ed esperti linguistici ad attività di ricerca commissionate all'Ateneo da parte di soggetti terzi (cosiddetto conto terzi) è disciplinata dal vigente regolamento approvato con decreto rettorale n. 445 del 14.05.2002, così come espressamente richiamato dall'art. 17 del contratto integrativo di Ateneo.



Pertanto detta attività non è soggetta alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 D. L.vo n. 165/2001, salvo quanto disposto in ordine alla comunicazione dei compensi all'Anagrafe delle prestazioni da effettuarsi a cura delle strutture di afferenza del collaboratore ed esperto linguistico, come di seguito meglio precisato in ordine agli adempimenti di cui all'art. 7 del Regolamento.

Procedura autorizzativa (Art. 5)

Il regolamento precisa, in primo luogo, quale sia il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione, che viene identificato nel Preside o nel Presidente del Centro Linguistico in relazione alla sede ove il collaboratore ed esperto linguistico presta la propria attività lavorativa.

La richiesta, da inviare con congruo anticipo, nel rispetto del termine di 30 giorni necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovrà indicare dettagliatamente:

- a) dati identificativi del collaboratore ed esperto linguistico;
- b) nominativo ed indirizzo dell'ente o del soggetto che conferisce l'incarico specificando se pubblico o privato;
- c) partita IVA e/o codice fiscale del committente;
- d) oggetto, natura e durata dell'incarico;
- e) periodo ed orario dell'attività oggetto dell'incarico;
- f) corrispettivo lordo previsto o presunto.

Quanto ai criteri di valutazione dell'incarico, facenti riferimento ai requisiti della temporaneità ed occasionalità dello stesso, il regolamento precisa che saranno tenute in considerazione anche le attività autorizzate nell'ultimo biennio. Al riguardo si precisa che, l'intento perseguito con detto criterio di valutazione è quello di evitare che tramite la reiterazione, nel corso degli anni, di incarichi aventi lo stesso oggetto, si eluda indirettamente l'obbligo di chiedere il part-time con percentuale non superiore al 50%, previsto per lo svolgimento in via continuativa di attività professionali.

In particolare, preme evidenziare che alla lettera b) del comma 8, è introdotto un criterio di valutazione, costituito da un limite ai compensi percepiti e/o percepibili nel corso dell'anno solare (in cui dovrebbe svolgersi l'attività extra-impiego da autorizzare), limite oltre il quale non è possibile rilasciare l'autorizzazione.

Detto limite non può superare il 50% della retribuzione annua lorda, intesa come le competenze lorde complessivamente erogate dall'Ateneo nell'anno solare nel corso del quale è stato svolto l'incarico.

A seguito della comunicazione dei compensi effettivamente percepiti da trasmettere entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui sono stati riscossi (v. art. 7 del regolamento) e qualora gli stessi risultino



complessivamente superiori al predetto limite reddituale, il Preside o il Presidente del Centro Linguistico non potrà rilasciare all'interessato nuove autorizzazioni fino al completamento del periodo necessario al riassorbimento dell'importo eccedente il limite suddetto.

Si precisa che entro il 30 maggio successivo, il Preside o il Presidente del Centro Linguistico dovrà comunicare al collaboratore ed esperto linguistico, che abbia superato detto limite, la durata del periodo di riassorbimento nel corso del quale non potranno essere rilasciate ulteriori autorizzazioni. In ogni caso detto periodo di riassorbimento non può superare quarantotto mesi.

Di seguito si riporta un caso a titolo meramente esemplificativo.

Nel corso dell'anno 2009 il dipendente ALFA ha percepito una retribuzione annua lorda dall'Ateneo pari ad € 30.000,00 (competenze lorde complessivamente erogate dall'Ateneo nell'anno 2009).

Sempre nel corso dell'anno 2009 lo stesso dipendente è stato autorizzato a svolgere un primo incarico extra-impiego per un importo presunto pari ad € 10.000,00 e successivamente un altro incarico per un importo presunto pari ad € 5.000,00.

Il dipendente ALFA ha comunicato entro il 30 aprile dell'anno successivo (2010) a quello in cui ha percepito i compensi per incarichi extra – impiego (2009) di avere ricevuto un compenso complessivo a saldo pari ad € 20.000,00.

Considerato che il limite reddituale entro il quale il dipendente ALFA poteva essere autorizzato è pari ad € 15.000,00 (50% di 30.000,00 € quale retribuzione annua lorda erogata dall'Ateneo), lo stesso ha superato il limite di un importo pari a 5.000,00 €.

Pertanto, il periodo di riassorbimento entro il quale il dipendente ALFA non potrà essere autorizzato per ulteriori incarichi può essere determinato nel modo seguente:

50% di 30.000,00 € = 15.000,00 € limite importo incarichi autorizzabili

15.000,00 : 12 = 1.250,00 €

5.000,00 € : 1.250,00 € = 4 (mesi)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Retribuzione annua lorda (competenze lorde complessivamente erogate dall'Ateneo per l'anno 2009 ¹)	Limite reddituale entro il quale può essere autorizzato il dipendente	Importo incarichi autorizzati al dipendente nell'anno 2009	Compenso effettivo percepito dal dipendente per gli incarichi extra-impiego	Differenza tra compenso effettivamente percepito e limite autorizzabile	Periodo di riassorbimento senza ulteriori incarichi
€ 30.000,00	€ 15.000,00 (50% di € 30.000,00)	€ 10.000,00 <u>€ 5.000,00</u> € 15.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00	4 mesi (5.000,00: 1.250,00)

¹ I dati potranno essere forniti, su richiesta, dall'Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale.



30.000,00 € = retribuzione annua lorda - anno 2009;

20.000,00 € = compenso effettivamente percepito per gli incarichi extra – impiego autorizzati;

12 = mesi dell'anno solare di riferimento;

5.000,00 € = eccedenza/differenza tra compenso effettivamente percepito e limite del reddito (20.000,00 – 15.000,00);

4 mesi = durata del periodo di riassorbimento entro il quale non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.

Nel caso di specie la durata del periodo di riassorbimento è pari a 4 mesi.

Il Preside o il Presidente del Centro Linguistico non potrà rilasciare al dipendente interessato nuove autorizzazioni per la durata di 4 mesi nel corso di quell'anno (2010) e detto termine dovrà essere comunicato al dipendente entro il 30 maggio dell'anno stesso (2010).

Considerato che, al momento della richiesta dell'autorizzazione, il collaboratore ed esperto linguistico è tenuto a dichiarare che il compenso previsto per l'incarico extra – impiego non comporterà il superamento del limite reddituale in questione e rilevato che detta dichiarazione potrebbe essere necessariamente rilasciata in via presuntiva con riferimento al reddito percepito nell'anno precedente, si fa presente che la verifica concreta inerente il rispetto del predetto limite sarà possibile soltanto a posteriori con l'invio della comunicazione dei compensi effettivamente percepiti di cui all'art. 7 del regolamento.

Sono comunque fatte salve le autorizzazioni rilasciate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento (pertanto, i compensi percepiti per tali incarichi extra – impiego non concorrono alla determinazione del predetto limite reddituale). Rimane, comunque, impregiudicata la valutazione da parte del Preside o del Presidente del Centro Linguistico in ordine agli ulteriori criteri di valutazione previsti dall'art. 5, comma 8 al fine dell'eventuale rilascio di nuove autorizzazioni.

Si fa altresì presente che l'autorizzazione deve essere chiesta in via preventiva rispetto all'inizio dell'attività e pertanto, qualora il collaboratore ed esperto linguistico svolga l'incarico extra – impiego prima del rilascio di detta autorizzazione (pur avendola richiesta) e comunque in carenza della stessa, incorrerà nelle sanzioni indicate di seguito all'art. 8.

Infine, si ricorda che al decorso dei termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione (30 giorni) sono da ricollegarsi effetti precisi: l'autorizzazione si intende accolta (silenzio assenso) se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, in ogni altro caso si intende definitivamente negata (silenzio diniego).



Obbligo di comunicazione (Art. 7)

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Amministrazione è tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso.

In applicazione dell'art. 53, commi 11 e 12, D. L. vo n. 165/2001, si ricordano i seguenti adempimenti relativi all'Anagrafe delle prestazioni:

- **30 aprile:** entro detto termine i Collaboratori ed Esperti Linguistici a tempo pieno, determinato ed indeterminato, autorizzati allo svolgimento di incarichi presso soggetti pubblici o privati sono tenuti a comunicare, anche tramite il committente, i compensi percepiti nell'anno precedente.

A tal fine i Collaboratori ed Esperti linguistici interessati potranno utilizzare gli appositi moduli, relativi all'Anagrafe delle prestazioni, inviati in allegato alla presente Circolare e reperibili al seguente indirizzo web: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2937.html#cel_incarichi.

Tale comunicazione dovrà essere inviata ai Responsabili delle strutture di afferenza ed in particolare ai Presidi oppure al Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, rispettivamente per il personale in servizio presso le Facoltà od il Centro Linguistico di Ateneo.

- **30 giugno:** entro detto termine il Responsabile del procedimento relativo all'inserimento degli incarichi extra – impiego conferiti ai Collaboratori ed Esperti Linguistici (RUO – Responsabile Unità Organizzativa) provvederà a comunicare, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica (www.anagrafeprestazioni.it) gli incarichi conferiti o autorizzati al suddetto personale nell'anno 2008 e negli anni precedenti, qualora non siano già stati comunicati, e provvederà a completare gli incarichi in corso.

Nel raccomandare il rispetto dei termini indicati, si sottolinea che, ai sensi dell'art. 53, comma 15, D. L.vo n. 165/2001, l'omissione degli adempimenti previsti dalla legge impedisce alle strutture interessate di conferire nuovi incarichi.

Sanzioni e controlli (Art. 8)

Al fine di consentire l'effettiva applicazione della norma in esame, qualora il Preside o il Presidente del Centro Linguistico rilevi la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso, che provvederà ad accertare, in contraddittorio con l'interessato, la sussistenza dei presupposti per l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.



Contestualmente, i Presidi e il Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, sono tenuti a comunicare all'Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico – Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici le violazioni in materia di svolgimento di incarichi extra – impiego al fine dell'adozione dei provvedimenti di recupero di cui all'art. 53, comma 7, D. L.vo n. 165/2001⁽²⁾.

In particolare, in base al comma 4, in caso di violazione delle disposizioni normative vigenti - salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare - il previsto compenso dovrà essere versato a cura dell'ente erogante, o in difetto dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio di Ateneo per essere destinato all'incremento del fondo per il trattamento economico accessorio del personale.

In ogni caso, il conferimento di incarichi in violazione delle disposizioni normative in materia comporta la responsabilità amministrativa del Preside o del Presidente del Centro Linguistico che abbia autorizzato detto incarico.

Si fa altresì presente che, secondo l'art. 8, comma 6, l'Amministrazione in qualunque momento potrà effettuare, tramite il Servizio Ispettivo, le opportune verifiche al fine di accertare la regolare applicazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento in oggetto (<http://www.unifi.it/CMpro-v-p-4402.html>).

Disposizioni finali e transitorie (Art. 9)

In ultimo si rammenta che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi autorizzati.

Si segnala che i moduli di richiesta dell'autorizzazione (del dipendente e del committente) sono reperibili all'indirizzo web http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2937.html#cel_incarichi.

Nel raccomandare il rispetto delle suddette disposizioni, si invitano le SS. LL. ad assicurare la più ampia diffusione del "Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti ai Collaboratori ed esperti linguistici ex art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001" e della presente circolare.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

JCF/LN

Firmato

IL DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE
(Dott.ssa Maria Orfeo)

⁽²⁾ - Si ricorda che, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del CCNL "Comparto Università" e del vigente Codice Disciplinare di Ateneo, nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di propria competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, segnala entro venti giorni da quando ne ha avuto conoscenza all'Ufficio competente (nel caso di specie Ufficio Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento).